

Intervento 4.1.3 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con l'art. 17, (1) a, il sostegno nell'ambito del presente intervento è destinato ad investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti a livello aziendale finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione. L'intervento concorre:

- alla razionalizzazione ed al controllo dell'uso della risorsa idrica a fini irrigui;
- a migliorare l'adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici nell'utilizzo della risorsa idrica.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F16 ed F14 del PSR, in quanto sostiene l'uso più efficiente della risorsa idrica utilizzata a scopi irrigui (sia in termini di fonti e sistemi di approvvigionamento che di riduzione dei consumi), ed allo stesso tempo, aumenta la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito degli impatti attesi sulla gestione delle risorse idriche.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area, 5A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A e 2B.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).

Gli investimenti non dovranno implicare un aumento della superficie irrigua e non dovranno insistere su corpi idrici in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Per la seguente tipologia di investimento, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione:

- Sistemi irrigui a goccia per frutteti

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del

Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regola i "Contratti di Rete" tra imprese.

"Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia di ambiente" e successive modifiche e integrazioni.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli artt. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per :

modalità alternative di approvvigionamento idrico rispetto al prelievo di acque sotterranee, con conseguente risparmio di risorsa irrigua;
razionalizzare l'uso della risorsa irrigua ed il conseguente risparmio della stessa (raccolta e

stoccaggio delle acque, ripristino elementi strutturali per miglioramento efficienza e funzionalità e sicurezza dei sistemi, recupero e trattamento acque reflue aziendali, reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua, ivi inclusi i nuovi impianti di irrigazione e miglioramento degli esistenti, sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automazione);

acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui;

spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a*) fino a *c*), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato

acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione efficiente ed al risparmio della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui.

Per i sistemi irrigui a goccia per frutteti si applicheranno le tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate alla sezione 8.1 del PSR.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

- deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo.

nel caso di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese aderenti

deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento deve rispettare le condizioni indicate nella sezione "definizioni di investimenti collettivi" della misura.

Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicato nell'intervento 6.1.1 del PSR.

Non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale di cui al "pacchetto giovani" che prevedono esclusivamente interventi di cui all'operazione 4.1.3. Gli interventi di cui all'operazione 4.1.3 devono risultare complementari e secondari rispetto all'attivazione dell'intervento 4.1.2.

La domanda di aiuto deve riferirsi a programmi non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il conseguimento di un più efficiente uso dell'acqua. Il piano di sviluppo aziendale, redatto da un tecnico abilitato, deve riportare indicazioni tecniche precise sulla situazione ex-ante e sulla situazione ex-post dei consumi idrici dell'azienda e deve dimostrare l'entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

Nel caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile superiore a 5.000 m³ e massima inferiore a 250.000 m³, coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in cui ricade l'intero territorio della Regione Calabria.

Gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:

sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

un risparmio minimo superiore al 5% nel caso di investimenti di ammodernamento di sistemi/impianti già efficienti (impianti a basso volume);

un risparmio minimo superiore al 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione.

Nel caso di riconversione irrigua:

risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento, verso sistemi ad aspersione;

risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sistemi di aspersione verso sistemi di irrigazione localizzata a basso volume.

Non sono ammissibili interventi che riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per motivi inerenti la quantità d'acqua.

E' condizione di ammissibilità per tutti gli interventi realizzati nell'ambito della presente operazione la determinazione dello stato dei corpi idrici sotterranei e dei corpi idrici superficiali in cui ricade la localizzazione dell'investimento.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni decorrenza dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

alla maggiore riduzione dei consumi di risorsa idrica ai fini irrigui che va oltre i parametri minimi indicati dall'operazione; (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);

agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;

alla localizzazione dell'iniziativa in territorio soggetto ad un rischio desertificazione più elevato, da individuarsi mediante l'utilizzo degli strumenti conoscitivi adottati dal Programma per come descritti al paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o di un progetto di filiera.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- a. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013

(pacchetto giovani del PSR)

70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettere a) e b) (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali, diverse da quelle montane) del Reg. (UE) 1305/2013;

60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.

b. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:

55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettere a) e b) (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali, diverse da quelle montane) del Reg. (UE) 1305/2013;

45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

Per le tipologie di investimento alle quali si applicano i costi standard, il contributo sarà calcolato sugli importi risultanti dalle relative tabelle che si riportano di seguito.

TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO (EURO/HA) PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATA SOLLEVATI DAL TERRENO

Tipo di impianto	Sesto	n. piante	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti che già dispongono di struttura di sostegno	4,5 x 3,0	740	2.500	2.350	2.200
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti che già dispongono di struttura di sostegno	6,0 x 2,0	833	2.750	2.600	2.450
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti che già dispongono di struttura di sostegno	4,5 x 2,5	888	2.900	2.750	2.600
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti che già dispongono di struttura di sostegno	4,0 x 2,5	1000	3.250	3.050	2.850
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti che già dispongono di struttura di sostegno	4,5 x 2,0	1111	3.550	3.350	3.150
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti che già dispongono di struttura di sostegno	4,0 x 2,0	1250	3.950	3.700	3.500
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	6,0 x 4,0	416	2.600	2.450	2.350
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	5,0 x 4,0	500	3.050	2.900	2.750
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso	5,0 x 3,0	666	3.950	3.750	3.500

catalano privi di struttura di sostegno					
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	5,0 x 2,5	800	4.650	4.400	4.150
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	4,5 x 2,5	888	5.100	4.850	4.600
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	7,0 x 8,0	178	2.000	1.900	1.800
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	6,0 x 5,0	333	3.400	3.250	3.100
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	5,0 x 5,0	400	4.000	3.800	3.650
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	6,0 x 4,0	416	4.150	3.950	3.750
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	4,5 x 4,5	493	4.850	4.650	4.400
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	5,0 x 4,0	500	4.900	4.700	4.450
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	5,0 x 3,0	666	6.450	6.100	5.800
Sistema irriguo a goccia con funzione antibrina per actinidia	6,0 x 4,0	416	1.550	1.500	1.400
Sistema irriguo a goccia con funzione antibrina per actinidia	5,0 x 4,0	500	3.300	3.150	3.000
Sistema irriguo a goccia con funzione antibrina per actinidia	5,0 x 3,5	571	3.750	3.550	3.350
Sistema irriguo a goccia con funzione antibrina per actinidia	4,5 x 3,5	634	4.100	3.900	3.700
Sistema irriguo a goccia con funzione antibrina per actinidia	5,0 x 3,0	666	2.300	2.150	2.050
Sistema irriguo a goccia con funzione antibrina per actinidia	4,5 x 2,5	888	5.600	5.300	5.050

TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO (EURO/HA)

**PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATA
POSIZIONATO A TERRA**

Tipo di impianto	Interfila	n. file	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	5,0	20	4.050	3.750	3.500
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	6,0	16	3.300	3.100	2.850
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	4,0	25	4.950	4.600	4.250
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	4,5	22	4.400	4.100	3.800
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	3,5	28	5.500	5.150	4.750

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti della lettera *b*), sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR. La maggiorazione del 10% non è applicabile alle aliquote di sostegno di cui alla lettera *a*) precedente.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi inclusa la condizione richiesta agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei

controllori” in relazione all’adeguatezza degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei controlli e l’omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare il rischio relativo alla valutazione dell’effettiva capacità dell’intervento di determinare una riduzione del consumo di risorsa idrica e dell’entità della riduzione, può essere mitigato attraverso l’indicazione nei bandi di selezione di un modello di calcolo chiaro ed esaustivo (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso. In sede di valutazione dell’investimento sarà verificato se gli interventi previsti ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell’istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell’esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai “contributi in natura”, viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l’aggiornamento del “prezzario regionale di riferimento”.

Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l’indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire e gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

Le categorie di rischi ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l’obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale

dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per il calcolo dei costi standard, si è fatto riferimento all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, il metodo utilizzato per il calcolo delle unità di costo standard è basato sull'analisi statistica dei dati di mercato e di altre informazioni oggettive. Inoltre, ad integrazione dell'analisi quantitativa, per l'esplicitazione dei parametri tecnici degli investimenti si è proceduto ad una literature review e per la validazione dei risultati si è fatto ricorso ad un panel di esperti.

Il panel di esperti è stato utilizzato anche in fase successiva per un riscontro sui valori di mercato di alcune voci di costo e per un parere sulla congruità complessiva dell'analisi dei costi standard.

Il percorso metodologico è articolato in quattro fasi:

- Declinazione del campo di applicazione attraverso la definizione dei parametri tecnici degli investimenti (tipi di frutteti, sestri di impianto). L'output di questa fase è una lista degli investimenti per i quali procedere al calcolo dei costi standard.

- Definizione puntuale dei fabbisogni tecnici per ciascun investimento. L'output è stato una lista e relativa quantificazione delle voci di spesa (attività e input) necessarie.

- Analisi di mercato per la valutazione del prezzo delle voci di spesa, alimentata da dati raccolti ad hoc (confronto tra preventivi raccolti a livello nazionale e regionale) e da altri dati oggettivi e

fonti normative (prezzari, dati ISTAT, stampa e siti internet specializzati). L'output dell'analisi di mercato è stata la definizione dei costi unitari per voce di spesa.

4. Calcolo delle unità di costo standard e compilazione delle Tabella di costi standard.

Per il calcolo dei costi standard, sono state preliminarmente definite tre classi di superficie (<0,5 ha, comprese tra 0,5 e 2 ha, > 2 ha) e sono stati modulati i costi in funzione della dimensione dell'impianto, stimando una scontistica sulla base delle quantità acquistate.

Le UCS sono state calcolate per unità di superficie pari a 1 ha (UCS/ha). Il calcolo delle UCS per ciascuna delle unità di riferimento è la risultante della somma dei costi di ciascuna voce di spesa, calcolata moltiplicando le quantità utilizzate di ciascun fabbisogno per i relativi prezzi/costi unitari (UCS = $\sum Q_i \cdot p_i$).

Tutte le UCS sono da intendersi comprensive del costo del lavoro e eventuale noleggio macchine affidati a ditte esterne l'azienda agricola. L'eventuale impiego di lavoro aziendale e di macchine presenti in azienda è stato calcolato al costo-opportunità.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;

vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);

vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il "Pacchetto giovani imprese agricole"

Il "Pacchetto giovani imprese agricole":

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l’ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all’adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.